

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**COMUNE DI RIVIGNANO TEOR**

**P.A.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "VALDERIE"**

**PROPRIETARI PROPONENTI:**

**SIGG. COLLOVATI GIUSEPPE E TRALLI PATRIZIA LOREDANA**

**DITTA UTILIZZATRICE/GESTORE:**

**SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE COLLOVATI GIUSEPPE & C.**


**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Rivignano Teor, lì Giugno 2016

Proprietari / proponenti

I progettisti

arch. Carlo Paron



Ditta utilizzatrice /gestore

**S.S.Agr. Collovati Giuseppe e C.**  
Via Piave - Loc. Paluduz  
33061 RIVIGNANO TEOR (UD)  
C.F./P.I./R.I. UD: 02850820305  
R.E.A.: UD-292797

geom. Denis Odorico



## **1. COMPOSIZIONE DEL P.A.C**

Il P.A.C. in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale
2. Elaborati grafici:
3. Norme tecniche di attuazione
4. Bozza di convenzione urbanistica
5. Asseverazioni

## **2. MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE**

I singoli interventi verranno attuati mediante Permesso di Costruire rilasciato per ogni singolo edificio o per opportuni accorpamenti in virtù delle relazioni funzionali fra gli stessi interventi, ovvero per lotti funzionali.

## **3. DESTINAZIONE D'USO**

Sono ammesse attività compatibili con l'allevamento zootecnico di carattere industriale, ad iniziazione dell'attività richiesta e per eventuali nuovi indirizzi, localizzata con il sito delimitato nell'ambito di Piano.

E' consentita la realizzazione di stalle, depositi e silos, vasche, edifici ed infrastrutture funzionali agli stessi.

E' consentita la realizzazione, ai fini del riscaldamento dei capannoni e per il miglioramento del benessere animale, la costruzione di centrale termica alimentata a biomassa (cippato).

Non sono ammesse attività commerciali, ad esclusione della commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività di produzione, trasformazione, o lavorazione svolte in loco che potranno essere collocate anche all'interno dell'area di Piano.

E' consentita la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 29/12/2003 n.387.

## **4. CRITERI DI EDIFICAZIONE**

**4.0** Su tutto l'ambito sarà ammesso un indice di superficie coperta massimo pari a 0,5 mq/mq comprensivo di tutte le destinazioni ed usi ammessi all'interno del piano attuativo, pari ad una superficie massima edificabile di 14.180 mq. La somma di tutte le superfici edificate non potrà superare il suddetto valore.

Si prevedono due zone omogenee che ricoprono l'intera area delimitata dai limiti di P.A.C. all'interno delle quali si prevedono le seguenti destinazioni d'uso:

### **ZONA 1**

#### **4.1. "Edifici ed infrastrutture destinate ad allevamento zootecnico "**

Al suo interno sarà ammessa la costruzione di nuovi edifici ed infrastrutture a servizio dell'attività di allevamento zootecnico a carattere industriale, avicolo (broiler galletti 2 mesi) o cunicolo, per una consistenza massima di 289,17 UBA.

L'edificazione sarà ammessa fino al raggiungimento della massima superficie coperta indicata al punto 4.0.

L'accesso alla zona in oggetto avverrà per mezzo dei accessi carrai definiti nel Piano lungo il lato Nord dell'ambito di comparto dalla strada sterrata esistente, previa interruzione della siepe di mascheramento, e resi necessari per un più agevole e diretto raggiungimento dei manufatti in progetto.

L'allevamento potrà essere avicolo, cunicolo, od entrambi, fatta salva la compatibilità degli interventi con le norme igienico sanitarie.

Si dovrà prevedere un adeguato sito di stoccaggio dei reflui zootecnici, qualora necessario, in funzione alla tipologia di gestione dell'impianto che verrà utilizzata.

Si prevedono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici di zona:

#### 4.1.1. Rapporto di copertura

Rapporto massimo di copertura: **mq/mq. 0,5**  
Superficie massima realizzabile: **mq. 14.180**  
(fatto salvo quanto indicato al punto 4.0)

#### 4.1.2. Altezza massima

Altezza massima corpo di fabbrica **ml 7,50**  
Manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio. (D.P.reg. 018/Pres del 20/01/2012)

#### 4.1.3. Distanze

E' prescritto un distacco minimo dai confini del comparto pari a ml. 10,00; dalla strada dovrà essere osservato un distacco minimo di ml. 10,00.

La distanza minima tra i fabbricati se non realizzati in aderenza dovrà essere pari a ml 3,00 e non inferiore all'altezza del corpo di fabbrica di maggior altezza.

## **ZONA 2**

### ***4.2 "Impianti di produzione energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, di cui alle lettere B) e C), comma 1, art. 2 D.Lgs 387/2003"***

L'edificazione sarà ammessa fino al raggiungimento della massima superficie coperta indicata al punto 4.0.

L'accesso alla zona in oggetto avverrà per mezzo dei accessi carrai definiti nel Piano lungo il lato Nord dell'ambito di comparto dalla strada sterrata esistente, previa interruzione della siepe di

mascheramento, e resi necessari per un più agevole e diretto raggiungimento dei manufatti in progetto.

L'impianto è consentito a condizione che sia funzionale e contiguo a fabbricati posti all'interno dell'area di Piano Attuativo ed aventi le destinazioni d'uso di cui ai punti 4.1 e 4.3 delle presenti Norme. Il progetto delle opere deve essere corredato da uno studio sui flussi veicolari da e per l'impianto; nel caso in cui le opere comportassero un aggravio del transito veicolare sulla circostante viabilità comunale il privato dovrà provvedere alla manutenzione della stessa convenzionandosi con l'Amministrazione Comunale.

Si prevedono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici di zona:

#### 4.2.1. Rapporto di copertura

Rapporto massimo di copertura:  $\text{mq/mq} = 1.000 : \text{mq lotto} + 0,05 = 0,08526$ ;

Superficie coperta massima: **mq. 2418**

(fatto salvo quanto indicato al punto 4.0)

#### 4.2.2. Altezza massima

Altezza massima corpo di fabbrica **ml 7,50**

Manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio. (D.P.reg. 018/Pres del 20/01/2012)

#### 4.2.3. Distanze

E' prescritto un distacco minimo dai confini del comparto pari a ml. 5,00; dalla strada, e dal canale consorziale posto a Sud del sito, dovrà essere osservato un distacco minimo di ml. 10,00.

La distanza minima tra i fabbricati se non realizzati in aderenza dovrà essere pari a ml 3,00 e non inferiore all'altezza del corpo di fabbrica di maggior altezza.

### **4.3 “Opere per conservazione, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per agricoltura”**

L'edificazione sarà ammessa fino al raggiungimento della massima superficie coperta indicata al punto 4.0.

L'accesso alla zona in oggetto avverrà per mezzo dei percorsi carrai definiti nel Piano lungo il lato Nord dell'ambito di comparto dalla strada sterrata esistente, previa interruzione della siepe di mascheramento, e resi necessari per un più agevole e diretto raggiungimento dei manufatti in progetto.

#### 4.3.1. Rapporto di copertura

Rapporto massimo di copertura:	<b>mq/mq. 0,5</b>
Superficie coperta massima: (fatto salvo quanto indicato al punto 4.0)	<b>mq. 14.180</b>

#### 4.3.2. Altezza massima

Altezza massima corpo di fabbrica	<b>ml 7,50</b>
-----------------------------------	----------------

Manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi dal calcolo dell'altezza purché pertinenti all'edificio. (D.P.reg. 018/Pres del 20/01/2012)

#### 4.3.3. Distanze

E' prescritto un distacco minimo dai confini del comparto pari a ml. 5,00; dalla strada e dal canale consorziale posto a Sud del sito, dovrà essere osservato un distacco minimo di ml. 10,00.

#### 4.4 Deroghe

E' consentita la deroga della distanza per la sola cabina Enel, che comunque dovrà rispettare la distanza minima dall'asse strada pari a ml. 4,50.

#### 4.5. Parcheggi

I parcheggi a servizio degli addetti saranno ricavati all'interno dell'ambito di P.A.C. nella misura di un posto auto per ogni addetto impiegato.

#### 4.6. Piantumazione

Come indicato nel parere Regionale prot. n. 21865/P del 19/05/2017 relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano dovrà essere prevista la realizzazione di una adeguata cortina vegetale di mascheramento con spessore di almeno 5 metri su tutto il perimetro del sito interessato dall'intervento;

Si provvederà alla piantumazione di siepi del tipo a Cipresso (Leylandii o Chamaecyparis) comunemente e diffusamente utilizzata in zona o di essenze sempreverdi autoctone aventi analoghe caratteristiche, lungo i lati del comparto allo scopo di attenuare l'impatto visivo dato dalla costruzione dei fabbricati in progetto. Considerata la rapida crescita e la compattezza ed uniformità delle piante, questa tipologia di siepe è particolarmente adatta per realizzare schermature sempreverdi. Inoltre, appunto trattandosi di siepi arbustive sempreverdi, e non decidue, si evitano i problemi di ostruzione degli impianti di aspirazione dell'aria e pannelli umidificatori che saranno presenti nei capannoni. La piantumazione di cui sopra, posizionata così come indicato nella tavola grafica, verrà interrotta in corrispondenza degli accessi all'area, previsti nel progetto, e predisposti lungo la strada di accesso al sito. La presenza della linea di media tensione sul versante Nord del sito impedisce la piantumazione di piante ad alto fusto.

## **5. ALTRE DISPOSIZIONI**

L'ammissibilità degli interventi produttivi è subordinata all'adeguamento agli standard antinquinamento secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (Adeguamento agli standard antinquinamento).

Le superfici soggette a movimentazione sia del bestiame che dei mangimi andranno pavimentate in cls onde evitare il rischio di spargimento sul terreno di sostanze inquinanti.

Norme per le misurazioni: sono valide quelle previste dalla L.R. 19/2009, regolamento di attuazione e s.m.i., e comunque si faccia riferimento a quanto previsto dal PRGC e dal regolamento edilizio in vigore al momento della richiesta dell'atto autorizzativo (Permesso di Costruire)

Il dimensionamento e le tipologie da utilizzarsi per la realizzazione delle infrastrutture dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione degli animali da allevamento.

Gli elaborati grafici e descrittivi sui quali viene rilasciato il Permesso di Costruire devono essere corredati di tutte le indicazioni necessarie per una determinazione dell'ubicazione del fabbricato, dell'impianto distributivo dello stesso, dei relativi dettagli costruttivi, dei materiali e delle tecnologie previsti, uno studio dettagliato grafico e descrittivo inerente alle opere necessarie per assicurare la massima compatibilità dell'insediamento con l'ambiente per quanto attiene l'eliminazione di ogni effetto inquinante.

Farà parte integrante del progetto la documentazione richiesta dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente e dagli altri enti preposti la salvaguardia ambientale.



## **6. RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI ESPRESSE DA REGIONE FVG (direzione centrale ambiente ed energia) ED ARPA IN SEDE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

In sede di Valutazione di Impatto Ambientale ed al fine del rilascio del titolo abilitativo edilizio per la costruzione dei fabbricati il proponente dovrà:

- elaborare un'adeguata valutazione previsionale di impatto acustico, per poter stimare il livello delle emissioni acustiche dell'impianto ed eventualmente prevedere l'adozione di soluzioni progettuali atte all'attenuazione dei livelli emissivi;
- individuare e prevedere misure progressive per l'attenuazione dell'emissione di sostanze odorigene da adottare nel caso si dovessero riscontrare segnalazioni di odori molesti provenienti dall'allevamento o dall'impianto di produzione di energia da biomassa;
- prevedere la realizzazione di una adeguata cortina vegetale di mascheramento con spessore di almeno 5 metri su tutto il perimetro del sito interessato dall'intervento (vedi paragrafo 4.6);

Relativamente allo stoccaggio "in situ" della pollina prima del conferimento a ditta esterna, dovrà essere provveduto alla copertura della pollina stessa in fase di deposito al fine di contenere le emissioni odorigene;

Dovranno essere attuate tutte le disposizioni indicate nel Rapporto Ambientale sia per quanto riguarda le misure previste nella fase di monitoraggio sia per quanto riguarda le possibili azioni correttive/mitigative attivabili; saranno inoltre attivabili specifiche rilevazioni con modalità da concordarsi (previo indicazioni specifiche dell'A.R.P.A.), alle quali potrà seguire, da parte dell'Amministrazione Comunale, l'impartizione di eventuali prescrizioni alle quali la ditta dovrà attenersi ed ad opportuni accorgimenti tecnico-gestionali da adottare al fine di garantire una riduzione dei livelli emissivi;